



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 49 del 10/07/2026

Interventi per la mobilità dei pazienti oncologici ai fini dell'accesso ai trattamenti terapeutici

Proponenti: Raffaele Aveta, Luca Fella Trapanese, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Elena Vignati



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

Interventi per la mobilità dei pazienti oncologici ai fini dell'accesso ai trattamenti terapeutici

A iniziativa dei Consiglieri

Raffaele Aveta

Luca Fella Trapanese

Salvatore Flocco

Gennaro Saiello

Elena Vignati



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

INDICE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Beneficiari)

Art. 3 (Requisiti per l'accesso al servizio)

Art. 4 (Modalità di erogazione del servizio)

Art. 5 (Norma attuativa)

Art. 6 (Norma finanziaria)

Art. 7 (Entrata in vigore)



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, riconosce la mobilità dei pazienti oncologici quale strumento essenziale per garantire l'effettività del diritto alle cure e promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che ne limitano l'accesso.
2. La presente legge disciplina le modalità di erogazione del servizio di trasporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a trattamenti terapeutici, al fine di favorire il raggiungimento delle strutture sanitarie presso cui gli stessi sono effettuati.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) trattamenti terapeutici: i trattamenti chemioterapici, radioterapici, biologici, immunoterapici, nonché ogni altro trattamento, anche sperimentale, destinato alla cura, al controllo o al monitoraggio della patologia oncologica e autorizzato secondo la normativa vigente;
 - b) strutture sanitarie: le strutture pubbliche o private accreditate, ubicate nel territorio della Regione Campania, presso cui sono effettuati i trattamenti terapeutici.
4. La Regione garantisce l'uniformità nell'applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale, adottando misure di perequazione tra le aziende sanitarie locali.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono accedere al servizio di trasporto di cui alla presente legge i pazienti residenti nel territorio della Regione Campania affetti da patologia oncologica e sottoposti a trattamenti terapeutici presso le strutture sanitarie qualora, in ragione di condizioni di salute accertate dal medico specialista oncologo o dal medico di medicina generale, necessitino di supporto negli spostamenti per l'accesso alle cure.
2. Qualora le condizioni di salute del paziente, attestate dal medico specialista oncologo o dal medico di medicina generale, rendano necessaria la presenza di un accompagnatore, anche quest'ultimo beneficia del servizio di trasporto a titolo gratuito.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 3

(Requisiti per l'accesso al servizio)

1. Per accedere al servizio di trasporto, il paziente presenta apposita richiesta all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, corredata dalla certificazione del medico specialista oncologo o del medico di medicina generale, attestante:
 - a) la patologia oncologica;
 - b) il trattamento terapeutico in corso;
 - c) la necessità di supporto negli spostamenti per l'accesso alle cure, in ragione di condizioni di salute;
 - d) l'eventuale necessità della presenza di un accompagnatore.
2. L'Azienda sanitaria locale verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge e autorizza l'accesso al servizio secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 5.
3. L'Azienda sanitaria locale provvede al rilascio dell'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta completa; decorso inutilmente tale termine, l'accesso al servizio si intende autorizzato.
4. L'accesso al servizio è riconosciuto per la durata del ciclo terapeutico indicato nella certificazione medica; qualora sia disposta la prosecuzione del trattamento terapeutico e sia attestato il permanere della necessità del trasporto ai sensi del comma 1, l'accesso al servizio è automaticamente rinnovato all'atto della relativa comunicazione all'Azienda sanitaria locale, che ne garantisce la continuità.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 4

(Modalità di erogazione del servizio)

1. Le aziende sanitarie locali assicurano il servizio di trasporto dei beneficiari di cui all'articolo 2 mediante propri mezzi o avvalendosi della Croce Rossa Italiana o di altri soggetti del Terzo settore operanti nell'ambito del trasporto sociale e sociosanitario, valorizzando l'esperienza degli enti già operanti nel settore oncologico e favorendo il coordinamento con le associazioni di volontariato oncologico attive nel territorio.
2. Qualora il servizio di trasporto non possa essere assicurato con le modalità di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali riconoscono un rimborso, totale o parziale, delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate dal beneficiario per il raggiungimento delle strutture sanitarie.
3. Il servizio è assicurato:
 - a) ai beneficiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, a titolo gratuito;
 - b) ai beneficiari con ISEE superiore a euro 30.000, mediante forme di compartecipazione del beneficiario alla spesa, graduate progressivamente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.
4. Il servizio è garantito per gli spostamenti necessari al raggiungimento e al rientro dalle strutture sanitarie.
5. L'erogazione del servizio di trasporto e degli eventuali rimborsi delle spese di trasporto è assicurata nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 5

(Norma attuativa)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le disposizioni attuative necessarie per l'organizzazione e l'erogazione del servizio di trasporto di cui alla presente legge.
2. Le disposizioni attuative disciplinano in particolare:
 - a) le modalità di presentazione delle richieste di accesso al servizio;
 - b) i criteri e le procedure per la verifica dei requisiti dei beneficiari;
 - c) le modalità di organizzazione del servizio di trasporto da parte delle aziende sanitarie locali;
 - d) le modalità di coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore eventualmente incaricati dell'erogazione del servizio;
 - e) i criteri, le modalità e la documentazione necessari per l'eventuale riconoscimento dei rimborsi delle spese di cui all'articolo 4;
 - f) i criteri e le modalità di determinazione delle quote di compartecipazione alla spesa, graduati in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del beneficiario;
 - g) ogni altro adempimento necessario all'attuazione della presente legge.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. È istituito il **Fondo regionale per il trasporto dei pazienti oncologici**, destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, per un importo complessivo di euro 9.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti); contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2026-2028 sono ridotte di pari importo per ciascuna annualità del medesimo triennio.
3. Per gli esercizi finanziari successivi, alla dotazione del Fondo si provvede con le risorse stanziare dalla legge di bilancio.
4. La Regione promuove il coordinamento e l'integrazione delle risorse derivanti da fondi europei, nazionali ed eventuali cofinanziamenti degli enti locali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.